

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: n.2

OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare. Fasce orarie di reperibilità per il personale.

Elenco indirizzi in allegato (All.1)

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio n.16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, è stato annullato l'art.3 del Decreto del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione n.206 del 17 ottobre 2017 concernente il *“Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

In particolare, con riferimento alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 del Decreto citato fissava le fasce di reperibilità dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

Diversamente, per i dipendenti privati, l'obbligo di reperibilità è concentrato nelle fasce orarie dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno.

Nella pronuncia sopra richiamata, è stato evidenziato, in particolare, come il dispositivo normativo di cui all'art.3 si porrebbe in contrasto non solo con il principio di uguaglianza dei lavoratori, ma anche con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in difformità con il criterio di armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato contenuto nell'art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165 del 2001, che avrebbe dovuto ispirare il decreto ministeriale de quo.

A seguito della sentenza del TAR sopracitata, l'INPS, con messaggio n.4640 del 22 dicembre 2023 (in allegato 2), nel fornire le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari, ha stabilito che *“nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n.16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165 del 2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”*.

Pertanto, nella fase transitoria sopra richiamata e, comunque, sino a nuove disposizioni, le nuove fasce orarie di reperibilità previste per l'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai dipendenti pubblici assenti per malattia, sono fissate secondo i seguenti orari:

- **dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.**

Posto che, come noto, l'assenza alla visita fiscale comporta l'obbligo di vaglio disciplinare, si coglie l'occasione per richiamare - anche in questa sede - quanto già espresso da questa DG con la circolare prot. 8831 del 02.02.2023 in tema di Obbligatorietà dell'irrogazione del rimprovero verbale da parte del Capo della struttura presso cui presta servizio il dipendente, al verificarsi delle circostanze ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria DE PAOLIS

ELENCO INDIRIZZI

DIFESA GABINETTO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – I Rep.	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA –C4 IV Rep	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA – I Rep.	ROMA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO	ROMA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – DIPE	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE	ROMA
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	ROMA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIG.	ROMA
DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	ROMA
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RPD	ROMA
OIV	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA	ROMA

e, per conoscenza:

AID

ROMA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI – LORO SEDI

CUG

ROMA

per diramazione interna:

REPARTI - UDG - URP

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 22-12-2023

Messaggio n. 4640

OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: *"In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi"*.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2. Quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 - adottati in attuazione dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell'introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle

pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l'emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;

- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell'articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall'articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell'esercizio del potere regolamentare in materia^[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

^[1] *"Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia".*